



**CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE**

Il Presidente del secondo Collegio incaricato della trattazione dell'udienza 2.3.21, premesso che l'art. 83 co. 7 lett. h) del D.L. 17.3.20 n. 18, ulteriormente modificato dall'art. 221 della l. n. 77/2020, con riferimento alle udienze civili –al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti sullo svolgimento dell'attività giudiziaria– prevede la trattazione dei procedimenti che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del collegio; ritenuto:

che occorre rinviare le cause sub **A**, non essendo ragionevolmente prevedibile la loro trattazione, tenuto conto sia del programma di gestione dell'Ufficio, sia della partecipazione all'udienza del giudice ausiliario Avv. Nastri, a cui potranno essere assegnate cause nel rispetto delle tabelle vigenti;

che le cause indicate sub **B**, invece, devono essere anticipate all'udienza 2.3.21, *ratione temporis e materiae* (in base al programma di gestione dell'Ufficio);

DISPONE

A. che le seguenti cause, già fissate per l'udienza 2.3.2021, siano rinviate alle udienze indicate:

relatore cons. dott. Collazzo		
1.	192/16 →	18.5.21
2.	618/16 →	25.5.21
3.	873/16 →	25.5.21
4.	23/17 →	26.10.21
5.	200/17 →	26.10.21
relatore cons. dott. Pavese		
1.	109/17 →	18.1.22

B. che le seguenti cause (relatore cons. dott. Collazzo) siano anticipate all'udienza 2.3.2021:

- | | |
|----|---------|
| 1. | 82/15; |
| 2. | 172/15; |
| 3. | 258/15; |
| 4. | 281/15; |

C. che le altre cause fissate per l'udienza 2.3.2021 (ivi compresa la causa 286/14, rel. dott. Collazzo –attesa l'incompatibilità dello scrivente), siano trattate mediante lo scambio e il deposito, con modalità telematiche, di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, in forma sintetica (di norma in non più di una pagina), e in particolare:

ASSEGNA

alle parti il termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte e termine fino al giorno prima dell'udienza per controdeduzioni difensive;

AVVERTE

le parti che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente decreto, verrà adottato il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio, e che in caso di omesso deposito delle suddette note entro il termine sopraindicato la causa verrà rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c.

Manda alla cancelleria per l'urgente comunicazione del presente decreto alle parti costituite, ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati del distretto, al Presidente della Corte di appello, ai Consiglieri della sezione civile, all'Avv. Nastri, nonché per la pubblicazione sul sito web dell'Ufficio e l'inserimento nello storico del fascicolo informatico dell'annotazione "trattazione scritta".

Potenza, 19.2.2021



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott.ssa Chiara CICALTELLI

Il Presidente del Collegio
dott. Rocco Pavese